

Dlgs 50/2016 | I commenti dei professionisti

Nuovo Codice appalti: ingegneri e geometri evidenziano alcuni aspetti di criticità

La riforma del Codice degli appalti è partita con qualche perplessità e dalla Rete delle professioni tecniche, geometri e ingegneri, sono state espresse criticità. Per i geometri il consigliere nazionale Salvatore Pasquale commenta: «spiace che le proposte avanzate in sede di audizioni non siano state accolte in toto e la lacuna più evidente è l'assenza di un capitolo dedicato ai servizi di ingegneria e architettura, peculiari delle attività svolte dai professionisti dell'area tecnica».

La riforma degli appalti presenta alcune criticità e la sua è stata una «partenza confusa». Gli atti di gara adottati dalle amministrazioni in forza delle regole vecchie dopo il 19 aprile di quest'anno, data di entrata in vigore della riforma, dovranno essere riformulati perché prevedono il massimo ribasso sopra 1 milione di euro che ora non è più consentito.

E c'è dell'altro: per gli affidamenti di servizi tecnici si è di fronte ad un vuoto normativo. Il nuovo codice abolisce gran parte delle vecchie disposizioni lasciandone attive alcune e tra queste vi sono quelle sui requisiti delle società, con il risultato che è impossibile aggiornare le progettazioni per portarle a livello esecutivo.

Il chiarimento sull'applicazione delle norme del Codice è contenuto in un comunicato del [ministero delle Infrastrutture](#) e dell'[Autorità nazionale anticorruzione](#) riguardante l'art. 216 del **dl n.50 del 18/4/2016**: nel comunicato è specificato che le norme del decreto sono applicabili anche se la stazione appaltante ha affidato contratti senza pubblicazione di avvisi e alle procedure i cui relativi inviti a presentare l'offerta siano arrivati a decorrere dal 19 aprile. Il vecchio Codice ha valenza per le procedure i cui avvisi siano stati pubblicati entro il 18 aprile. Da considerare importante è la precisazione finale ovvero quella con la quale viene chiarito che gli atti di gara già adottati dopo il 19/4 con il **codice De Lise del 2006** dovranno essere riformulati conformi al nuovo assetto normativo. Il riferimento riguarda alcuni bandi di gara per appalti integrati usciti dopo il 19/4 e riguarda anche gare bandite con il massimo ribasso d'importo superiore al milione di euro (sarebbero vietati dal 19 aprile).

Un altro elemento di perplessità riguarda il regolamento attuativo dpr 207/2010: è il caso della disciplina dei servizi tecnici per la quale l'art.217 stabilisce che dal 19 aprile non hanno più efficacia le norme contenute nella terza parte ad esclusione degli articoli sui requisiti delle società (art.254-255-256). Con il significato di aver abrogato dal 19 aprile tutte le norme che regolano l'affidamento dei servizi tecnici contenute nel dpr 207/2010 ad eccezione di quelle sui requisiti delle società, dei raggruppamenti, dei consorzi stabili di società che avranno valore fino a quando non verrà emanato un apposito decreto ministeriale entro 90 giorni.



Armando Zambrano | Presidente Cni

Per gli ingegneri restano alcune criticità. È un commento ‘positivo a metà’ quello del presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Armando Zambrano, che ha così commentato la pubblicazione del nuovo Codice appalti: «Positivo è l’affidamento dei lavori sulla base di un progetto esecutivo. Molto positiva, poi, la forte riduzione del ricorso all’appalto integrato. Per noi è molto importante anche la ridefinizione del ruolo delle amministrazioni pubbliche relativamente alla fase di programmazione e di controllo dell’esecuzione, con esclusione della progettazione dall’incentivo del 2% per i dipendenti tecnici interni. **Non è più prioritaria la progettazione interna alla pa**, col conseguente affidamento di tale attività a tecnici esterni. Tra gli altri punti che giudichiamo positivamente c’è il ruolo dell’Anac che **predisporrà la regolamentazione di dettaglio tramite linee guida e definirà le regole** per la qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti.

Per operare al di sopra dei 40mila euro per i servizi e al di sopra dei 150mila per i lavori le Stazioni appaltanti dovranno possedere la qualifica Anac.

Infine, bene anche l’introduzione **graduale del Bim**, che da tempo noi chiedevamo, l’abolizione della cauzione per la progettazione e la rideterminazione del sottosoglia. Tuttavia dobbiamo registrare anche alcune significative ombre.

In generale il nuovo Codice appalti non affronta compiutamente problemi della qualità della **progettazione e la dignità del lavoro dei progettisti**. Sarà stato per lo scarso tempo a disposizione o la necessità di semplificare, ma abolire la disciplina speciale di cui godevano i servizi di ingegneria e architettura (presente nel precedente Codice) che consentiva di distinguerli dai servizi di altra natura, è stato un errore. Questo, per esempio, determina dei problemi per quanto riguarda la mancanza di regole specifiche per i requisiti di partecipazione dei professionisti, diversi da quelli delle imprese.

Ci preoccupa, in particolare una possibile interpretazione che rende applicabile anche ai Sia dell’arco temporale triennale previsto per i curricula, come previsto per le imprese, e che a nostro avviso non deve essere considerato. Su questo tema va sicuramente aperto un confronto, sulle linee guida, per meglio precisare i requisiti. Inoltre, siamo molto delusi dal fatto che, a differenza della legge delega, sembra non più obbligatorio fare riferimento al cosiddetto ‘decreto parametri’ per la determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta, ritenuto punto essenziale, anche dall’Anac e dal ministro della Giustizia, per il rispetto di principi di legalità e correttezza.

In ogni caso il Cni e la **Rete delle professioni tecniche** lavoreranno da subito sia sul fronte dell’emanazione delle linee guida Anac sia su quello del decreto correttivo, al fine di eliminare tutte le ombre, ottenendo così un Codice appalti davvero moderno ed efficace».



Pasquale Salvatore | Componente del Consiglio nazionale dei geometri

Le considerazioni dei geometri. La posizione del Consiglio nazionale dei geometri sul Codice degli appalti è manifestata dal consigliere nazionale Pasquale Salvatore: «Ravvisare autentici elementi di semplificazione nel nuovo codice sui contratti pubblici (dlgs 50/2016, entrato in vigore lo scorso 19 aprile) è un esercizio non facile, soprattutto a causa del **paventato rallentamento delle attività del settore dei lavori pubblici per la mancata previsione di un periodo transitorio**, utile a fronteggiare tempi di emanazione diversi per le linee guida Anac e per i vari decreti ministeriali e interministeriali: una ‘dote’ di numerosi provvedimenti necessari per completare il quadro legislativo di riferimento.

Detto ciò, va rilevato che si tratta di un provvedimento strutturalmente diverso rispetto al passato, che ha recepito importanti chiarimenti giurisprudenziali (cito, ad esempio, l’espressa eliminazione della cauzione provvisoria per le attività dei servizi di ingegneria e architettura) e introdotto elementi di novità in merito all’**iter di realizzazione di opere pubbliche a rilevanza sociale**: basti pensare al ruolo del dibattito pubblico, che rientra a pieno titolo tra gli strumenti di gestione. Entrando nel merito delle proposte avanzate dalla Rete delle professioni tecniche in sede di audizioni, spiace che queste non siano state accolte in toto: **la lacuna più evidente è l’assenza di un capitolo specifico dedicato ai servizi di architettura e ingegneria**, peculiari delle attività svolte dai professionisti dell’area tecnica. **Oltre a sottrarre la progettazione dall’incentivo del 2%**, sarebbe stato opportuno ridisegnare il ruolo dei dipendenti pubblici riservando loro compiti di programmazione e controllo, demandando ai liberi professionisti le attività di progettazione, direzione e collaudo.

Scarsa soddisfazione anche per la mancata adozione di una base vincolante da assumere quale riferimento dei corrispettivi (definita per decreto), la cui applicazione obbligatoria sarebbe andata a garanzia di un dato di partenza oggettivo.

Apprezzamento, invece, per la completa **informatizzazione** della gestione dei bandi di gara, per il radicale ridimensionamento del ricorso all’appalto integrato, per l’espressa esclusione anche delle attività tecniche dal criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Sulla scorta dei segnali positivi, il mondo delle professioni tecniche intende continuare a fornire il proprio contributo alla formazione dei vari decreti; in particolare, si adopererà per garantire tutele reali ai giovani colleghi, e per elevare la qualità progettuale e dei servizi tecnici, riponendo in proposito alte aspettative soprattutto nelle linee guida Anac, fondamentali per l’attuazione del codice stesso. **L’auspicio è che la politica e il legislatore confermino la disponibilità** a recepire le indicazioni dei professionisti di area tecnica, quotidianamente impegnati a confrontarsi e testare criticità applicative che amplificano le difficoltà in cui versa l’intero settore».